

(N. 2083)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1962

Modificazioni alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, sul riordinamento dei  
Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 30 dicembre 1947, n. 1477, sul riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione, riformando il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1673, sul Consiglio superiore dell'educazione, delle scienze, delle lettere e delle arti, mentre restituiva l'autonomia ai Corpi consultivi del Ministero stesso, di cui precedentemente godevano sia il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sia quello delle Antichità e belle arti (inserendo fra questi anche il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche), frazionava la stessa autonomia in una frammentaria molteplicità di sottorganismi (Sezioni), a tutto detrimento della funzionale unità, alla quale l'organo consultivo, pur nella sua necessaria autonomia, si deve necessariamente ispirare.

È così che, mentre con l'unificazione operata con la legge sul Consiglio dell'educazione, eccetera, quelli che erano organismi autonomi costituirono vere e proprie Sezioni dell'unico Consiglio superiore, agevolandone la funzionalità mediante la distinzione ben marcata delle rispettive sfere di

competenza, una volta riacquistata l'autonomia ciascun organo consultivo non può non riguardare la sottodivisione in sezioni, se non sotto l'aspetto puramente funzionale della speditezza e non propriamente della stretta competenza tecnica. Considerando, infatti, la ripartizione delle competenze delle singole sezioni del Consiglio superiore delle antichità e belle arti si può rilevare che con molta difficoltà è possibile individuare nettamente la linea di demarcazione delle competenze alle sezioni stesse attribuite dalla legge, specie se si pone mente al fatto che, quando si escluda la parte che riguarda le bellezze naturali, per cui esisteva un'apposita Consulta, la competenza dell'attuale terza Sezione veniva interamente assorbita, ai sensi del regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1735, dalla seconda Sezione, che si occupa in generale dell'arte medioevale e moderna.

La legge quindi 30 dicembre 1947, n. 1477, nel restituire l'autonomia ai Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione, con l'evidente intenzione di riprodurre una

situazione preesistente alla legge fascista, ricostituiva bensì ad unità il Consiglio superiore della pubblica istruzione (che pur attraverso le tre sezioni in cui è suddiviso, rimane pur sempre un organismo unitario e come tale deve essere convocato per questioni generali) ma non operava la stessa ricostituzione per il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, il quale rimaneva così frantumato inesplicabilmente nelle cinque sezioni di cui è composto.

Infatti, mentre è possibile per il Consiglio superiore della pubblica istruzione una convocazione in adunanza plenaria, quando si tratti di esaminare questioni generali, che, comunque, come suona l'articolo 2 della legge in questione, riguardino vari rami della istruzione, non è parimenti possibile la stes-

sa convocazione, prevista dall'articolo 16 della legge medesima, del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, poichè non si dà, quasi mai, il caso di questioni generali, che possano cioè interessare contemporaneamente tutte e cinque le Sezioni del Consiglio.

Per ricomporre quindi tale unità, senza di cui il Consiglio superiore delle belle arti finirebbe per configurarsi come un organismo disarticolato in tronconi staccati, a detrimento della sua vitalità e della sua alta funzione di difesa attiva del patrimonio archeologico, artistico, monumentale e paesistico della Nazione, si propone che alla legge vigente vengano apportate le modifiche di cui al disegno di legge allegato.

**DISEGNO DI LEGGE**

—

L'articolo 16 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio funziona normalmente per Sezioni. Il Ministro può disporre la riunione di più Sezioni, in seduta comune, quando si tratti di esaminare argomenti che investano la competenza delle Sezioni stesse. Le Sezioni riunite sono presiedute dal Vice Presidente e, in caso d'impedimento, dal Presidente di Sezione più anziano.

Il Ministro può convocare l'adunanza plenaria per l'esame di questioni generali e, prima che le Sezioni singole o quelle unite si siano pronunziate, può rimettere all'adunanza plenaria questioni di competenza delle medesime, che rivestano particolare importanza.

Per la validità delle adunanze del Consiglio plenario o di più Sezioni unite è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Per la validità delle adunanze delle singole Sezioni è richiesta la presenza di almeno quattro componenti per la prima e la seconda Sezione e di almeno cinque per le altre ».

**Art. 2.**

L'articolo 17 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, è sostituito dal seguente:

« È costituita in seno al Consiglio superiore delle antichità e belle arti una Giunta presieduta dal Vice Presidente del Consiglio e composta dai presidenti di Sezione.

Il Ministro, ove ricorrano ragioni di urgenza, può deferire gli affari, per i quali ritenga di dover sentire il parere delle Sezioni riunite e dell'adunanza plenaria, all'esame della Giunta ».